

COMMERCIO ELETTRONICO TRATTAMENTO FISCALE

di Paolo Adriano Stella

Commercio elettronico diretto e indiretto

Per commercio elettronico (meglio noto come e-commerce) si intende l'insieme delle transazioni effettuabili per via telematica relative alla prestazioni di servizi ed alla cessioni di beni.

Nel cosiddetto **commercio elettronico indiretto**, la cessione del bene avviene per via telematica, mentre la consegna fisica del bene segue i tradizionali canali.

In questo primo caso il commercio elettronico non è altro che una delle modalità con cui l'utente può richiedere un determinato bene che verrà fornito con utilizzo dei tradizionali canali (posta, corriere espresso, ecc.).

Di ben altro interesse il fenomeno rappresentato dal **commercio elettronico diretto**.

Con tale definizione intendiamo riferirci al caso in cui, oltre all'ordine, si proceda anche alla consegna telematica del prodotto e/o servizio. In quest'ultimo caso, il bene oggetto della transazione si *smaterializza*. In altre parole, la trasmissione telematica «scinde» il bene immateriale dal suo supporto materiale, rendendolo incorporeo.

È questo il caso dei prodotti editoriali, intesi quali libri, giornali quotidiani e periodici, nonché dei prodotti cinematografici, discografici, fotografici. Il bene immateriale è libero di essere trasferito in modo invisibile: ciascun utente di Internet può infatti scaricare dai vari siti suoni, immagini, figure, testi.

La grande opportunità di cre-

scita economica generata dalla rete o meglio dal world wide web, rappresenta dal punto di vista giuridico e, soprattutto, fiscale una notevole incognita.

Trattamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto

Nel **commercio elettronico indiretto**, la cessione ai fini Iva viene assimilata alle vendite per corrispondenza, con applicazione delle relative norme.

Particolare attenzione deve essere posta nel caso di **cedente comunitario** ed **acquirente** privato fiscalmente **residente** in un altro **paese Cee**. Nel caso in cui il cedente abbia superato nel corso dell'anno e nello Stato di residenza fiscale dell'acquirente privato il **limite** dei **154 milioni** di lire, lo stesso dovrà nominare un **rappresentante fiscale** nel Paese di destinazione del bene per assolvere al proprio obbligo Iva. Viceversa, se non supera tale limite, potrà assoggettare l'operazione ad Iva nazionale.

Nel caso di **acquisto** di beni da un **soggetto extracomunitario**, l'operazione in questione si configura come un'importazione tramite posta.

Le merci importate per mezzo di pacco postale e CALPOST sono attualmente regolate nel seguente modo:

- per le importazioni sino a tre milioni di lire, viene emessa d'ufficio la bolletta doganale A/34 con l'Iva anticipata dall'Ente poste italiane, successivamente riscossa dal postino all'atto della consegna;

- per le importazioni di valore superiore ai tre milioni di lire, è necessario presentare una dichiarazione scritta (DAU) per le procedure di sdoganamento.

Nel **commercio elettronico diretto**, le **cessioni**, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sono considerate **prestazioni di servizi**. È questo l'importante principio emerso durante la Conferenza interministeriale di Ottawa (7 - 9 ottobre 1998) organizzata dall'Ocse, confermato dalla Commissione Europea con il documento Com 374/98 e dal Ministero delle Finanze con una nota interna (1977/V/sd/ del 20 agosto 1998) e dalle recenti risoluzioni 14/E del 14 febbraio 2000 (relativa all'aliquota Iva su dispanci forniti da agenzie che inviano informazioni economiche - finanziarie in rete) e 38/E del 21 marzo 2000 (relativa al servizio offerto dalla Postel S.p.a.).

Pertanto, **tutte** le **operazioni telematiche**, siano esse **prestazioni di servizi** in senso stretto ovvero **cessioni di beni virtuali**, rappresentano ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, **prestazioni di servizi**. Le tabelle (vedi a pag. seg.) mostrano l'attuale tassazione ai fini Iva delle operazioni re-

alizzate *on-line*. Il principio secondo il quale tutte le cessioni di beni virtuali effettuate in rete, rappresentano prestazioni di servizi, crea un **divergente trattamento** ai fini dell'imposta sul valore aggiunto a seconda che si tratti di **commercio tradizionale** (basato sul supporto materiale) e di **commercio elettronico**.

Trattamento ai fini Iva dei seguenti servizi effettuati *on-line*:
elaborazione e fornitura dati - cessione di software - consultazione banche dati - servizi finanziari

Prestatore	Committente	Descrizione operazione e tassazione
Comunitario	Extra Cee (sia privato che soggetto passivo d'imposta)	Operazione no Iva art. 7 comma 4, lettera d)
Extra Cee	Comunitario privato	Operazione no Iva art. 7 comma 4, lettera d)
Extra Cee	Comunitario soggetto passivo d'imposta	Autofattura da parte del committente ai sensi dell'art. 7 co. 4, lett. d) e art. 17 co. 3
Comunitario	Comunitario privato	Tassazione da parte del prestatore ex art. 7 comma 4) lettera e)
Comunitario	Comunitario soggetto passivo Iva	Autofattura da parte del committente ex art. 7 comma 4 lettera d) e art. 17, comma 3

Trattamento ai fini Iva dei seguenti servizi effettuati *on-line*:
accesso ad Internet e telecomunicazioni

Prestatore	Committente	Descrizione operazione e tassazione
Comunitario	Extra Cee (sia privato che soggetto passivo d'imposta)	Operazione no Iva ai sensi dell'articolo 7 comma 4, lett.d)
Extra Cee	Comunitario privato	Tassazione da parte del prestatore nello Stato membro di appartenenza del committente ex art. 7 comma 4, lettera f-bis
Extra Cee	Comunitario soggetto passivo imposta	Autofattura da parte del committente ex art. 7, comma 4 lettera d) e art. 17 comma 3
Comunitario	Comunitario privato	Tassazione da parte del prestatore nello Stato membro di appartenenza del committente ex art. 7 comma 4, lettera f-bis
Comunitario	Comunitario soggetto passivo d'imposta	Autofattura da parte del committente ex art. 7, comma 4 lettera d) e art. 17 comma 3

Trattamento ai fini Iva dei seguenti servizi effettuati *on-line*:
trasmissione di beni virtuali quali testi, video, immagini, musica, articoli, libri

Prestatore	Committente	Descrizione operazione e tassazione
Comunitario	Extra Cee (sia privato che soggetto passivo d'imposta)	Tassazione da parte del prestatore ex art. 7 comma 3
Extra Cee	Comunitario privato	Operazione no Iva Paese del prestatore ex art. 7 comma 3
Extra Cee	Comunitario soggetto passivo imposta	Operazione no Iva Paese del prestatore ex art. 7 comma 3
Comunitario	Comunitario privato	Tassazione da parte del prestatore ex art. 7 comma 4, lettera e
Comunitario	Comunitario soggetto passivo d'imposta	Tassazione da parte del prestatore ex art. 7 comma 3

Trattamento ai fini Iva dei seguenti servizi:
trasmissione *on-line* di un avvenimento o di uno spettacolo

Prestatore	Committente	Descrizione operazione e tassazione
Comunitario	Extra Cee (sia privato che soggetto passivo d'imposta)	Tassazione da parte del prestatore ex art. 7 comma 3
Extra Cee	Comunitario privato	Operazione no Iva Paese del prestatore ex art. 7 comma 3
Extra Cee	Comunitario soggetto passivo imposta	Operazione no Iva Paese del prestatore ex art. 7 comma 3
Comunitario	Comunitario privato	Tassazione da parte del prestatore ex art. 7 comma 4, lettera e)
Comunitario	Comunitario soggetto passivo d'imposta	Tassazione da parte del prestatore ex art. 7 comma 4, lettera e)

La cessione tradizionale di un libro, di una videocassetta, di un cd-rom, rappresenta ai fini Iva una cessione di beni mentre la stessa operazione effettuata on-line mediante smaterializzazione del bene immateriale e sua digitalizzazione e conseguente trasferimento, rappresenta una prestazioni di servizi.

Le medesime operazioni concluse nel commercio tradizionale ovvero nel commercio elettronico, avranno, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, diversi momenti di effettuazione (art. 6, D.P.R. 633/1972 (CFF ● 2061) e diversi principi di territorialità dell'imposta (art. 7 (CFF ● 2071)).

Ma non solo. Questo diverso trattamento può produrre anche significative distorsioni del mercato: pensiamo ai prodotti editoriali che nel commercio cartaceo tradizionale godono di una aliquota agevolata (4%), regime speciale di determinazione della base imponibile (resa forfetaria), semplificazioni amministrative (operazione considerate, ai sensi del co. 2 dell'art. 74 D.P.R. 633/1972 (CFF ● 274), fuori campo Iva).

Imposizione diretta

L'**impossibilità** di **individuare** i **soggetti** che partecipano alla

transazione, rappresenta un ulteriore **elemento tipico** del **commercio elettronico**.

L'indirizzo di posta elettronica ovvero il nome di dominio, non forniscono alcuna indicazione in tal senso; gli stessi infatti potrebbero non coincidere con il luogo di residenza o domicilio o luogo in cui svolgono la propria attività i soggetti che intervengono alla transazione.

Tutto ciò provoca enormi problemi per l'**individuazione del luogo** in cui è **prodotto il reddito** nonché per l'**imputazione** dello stesso al **soggetto titolare**.

In particolare i concetti di residenza e stabile organizzazione, sino ad oggi (commercio tradizionale), fortemente vincolati alla presenza fisica del soggetto, devono essere reinterpretati alla luce delle nuove modalità tecniche attraverso le quali si svolge il commercio elettronico.

In particolare la stesura definitiva della proposta di aggiornamento del commentario dell'articolo 5 del modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni, alla luce delle problematiche introdotte dal commercio elettronico, è attesa per il mese di settembre 2000.

Solo in quel momento sarà possibile definire con una certa precisione gli effetti relativi alla

fiscalità diretta prodotti dalle transazioni concluse attraverso il WEB.

Le **difficoltà** maggiori riguardano l'**adattamento del concetto di stabile organizzazione** al fenomeno rappresentato dall'e-commerce.

Alla luce della seconda bozza di documento rilasciata dall'OCSE nel mese di Marzo 2000, è possibile affermare che mentre il **server**, in presenza di particolari condizioni, **può essere considerato stabile organizzazione** in base all'articolo 5 del modello Ocse di convenzione ed al paragrafo 10 del relativo commentario, il **sito Web**, non rappresentando un bene materiale, **non costituisce una sede fissa d'affari**.

Pertanto il contratto concluso tra l'Internet provider e la società proprietaria di un sito WEB, non fa acquisire a quest'ultima una sede fissa d'affari. Questo in quanto l'utilizzo di uno spazio del disco (di proprietà di un Internet provider) per immagazzinare software e dati, non consente alla società proprietaria del sito WEB alcun controllo sul disco o su una parte specifica dello stesso.

Quando il server rappresenta una stabile organizzazione

Il paragrafo 10 del commenta-

rio all'articolo 5 del modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni, prevede che un'**apparecchiatura automatica** possa essere considerata una **stabile organizzazione** anche in assenza di **personale addetto** al funzionamento ed alla manutenzione dell'apparecchiatura stessa. Per alcuni Paesi è possibile affermare che l'attività esercitata da un'impresa possa essere completamente o parzialmente svolta mediante un server mentre per altri, è necessario distinguere dal server, ad esempio, le macchine distributrici automatiche e le macchine da gioco. Queste ultime eseguono un'operazione completa e sono fisse per necessità commerciale mentre il server consente al cliente lo svolgimento dell'operazione indipendentemente dal luogo in cui è posizionato. Da ciò discende il principio secondo il quale l'attività viene svolta dai locali in cui si genera il reddito e non dal server in quanto tale.

Inoltre, secondo alcuni Paesi, affinché il server possa essere considerato una stabile organizzazione, non è necessaria la presenza di personale addetto al funzionamento dello stesso, a condizione che attraverso il server venga svolta l'attività caratteristica dell'impresa. Altri hanno sostenuto la necessità della presenza di personale dipendente ponendo in tal modo **tre ulteriori quesiti**. È necessario che il personale operi nello stesso Paese in cui è localizzato il server? È necessaria la presenza di personale dipendente (o agente dipendente) dell'impresa? È necessario che il personale

sia addetto anche al funzionamento del server ovvero è sufficiente che si occupi dell'installazione e manutenzione dello stesso?

Nel già citato documento Ocse del marzo 2000, sono state comunque individuate una serie di **attività**, considerate **puramente ausiliarie** o **preparatorie**, l'esercizio delle quali non fa presumere l'esistenza di una stabile organizzazione. Si tratta in particolare delle attività che consentono tecnicamente la comunicazione tra fornitori e clienti, la pubblicizzazione di beni e/o servizi, la trasmissione di informazioni attraverso un server gemellato per scopi di sicurezza ed efficienza, il raccoglimento di dati di mercato per la società, la fornitura di informazioni.

Lo stesso documento ha precisato che tra le **attività** che **eccedono i limiti** di cui al punto precedente (e che pertanto fanno presumere l'esistenza di una **stabile organizzazione**), oltre alle **funzioni** che rappresentano una **significativa ed essenziale parte dell'attività commerciale** dell'impresa, sono ricomprese le **funzioni chiave** per la società svolte tramite il server. Su questo punto si registrano diverse correnti di pensiero: per alcuni Paesi le funzioni di vendita svolte mediante server rappresentano comunque funzioni chiave, mentre per altri la stabile organizzazione potrebbe sorgere esclusivamente nel caso in cui l'intera transazione - conclusione del contratto, trasmissione del bene e/o servizio, pagamento - venisse gestita in modo automatico dal server.

Definizione della natura del reddito prodotto

Ulteriori problemi collegati al commercio elettronico sono rappresentati dalla **identificazione della natura del reddito prodotto**. In buona sostanza ci si chiede se il **corrispettivo** di una transazione conclusa in rete, costituisca una corrispettivo di **carattere commerciale** (ricavo) ovvero **royalty** (con tutte le rilevanti conseguenze collegate all'obbligo di ritenuta, ecc.).

Recentemente il commentario dell'articolo 12 del modello Ocse è stato modificato al fine di precisare che i corrispettivi pagati per il semplice diritto d'uso del software, indipendentemente dal metodo utilizzato per trasferire la copia del programma (floppy-disk, cd-rom, nastro magnetico, via telematica) sono da considerare di carattere commerciale (ricavi). Nei lavori preparatori alla Conferenza Interministeriale di Ottawa del 7-9 ottobre 1998, era stato precisato che le indicazioni emerse con riferimento al software, potevano essere applicate anche con riferimento al commercio elettronico di prodotti digitali quali testi, immagini, musiche, fotografie, ecc.

L'Amministrazione finanziaria, con la R.M. 169/E del 30.7.1997, si era già adeguata all'orientamento espresso dall'OCSE, chiarendo che mentre l'acquisto di software non comporta pagamento di royalties, l'acquisto dei diritti di riproduzione e commercializzazione rientra nel campo applicativo della ritenuta.